

R.G. .../2017



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Quinta Sezione e Volontaria Giurisdizione**

La Corte D'Appello di Milano, in persona dei magistrati:

Dott.ssa	Anna Maria Pizzi	Presidente rel.
Dott.ssa	Valentina Paletto	Consigliere
Dott.ssa	Barbara Cao	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado avverso la sentenza n .../2017 emessa in data ...dal tribunale di Milano e depositata in data 25.8.17 promossa

DA

MEVIA (C.F....) nata in data ...in BRASILE, assistita e difesa dall'Avv. ...unitamente all'avv. ...con studio in CORSO ...ove ha eletto domicilio come da procura in atti

APPELLANTE

CONTRO

CAIO (C.F....) nato in data ...in BRASILE, assistito e difeso dall'Avv. ...con studio in ...MILANO ove ha eletto domicilio come da procura in atti. (Amnesso al patrocinio a spese dello Stato in data 12.07.2018)

APPELLATO

Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE

CONCLUSIONI: per parte appellante: A parziale riforma della sentenza n. .../2017 del Tribunale di Milano, Giudice est. Dott.ssa Laura Stella, depositata in data..., non notificata,

NEL MERITO

1. *Pronunciare la separazione personale tra i coniugi Mevia e Caio con addebito della responsabilità della frattura coniugale al marito per grave, reiterata ed ingiustificata*

- violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c.;
2. Revocare la pronuncia di decadenza delle responsabilità genitoriale della signora Mevia e di conseguenza affidare il figlio minore Tizietto ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, autorizzando la stessa a vivere con il minore in Brasile;
 3. Revocare l'assegnazione dell'immobile sito in Milano, via..., posto che la pacifica inagibilità ed inidoneità strutturale non è compatibile con una potenziale residenza del minore e per l'effetto dichiarare detta abitazione inadeguata a rappresentare l'habitat domestico del piccolo Tizietto;
 4. Dichiarare l'inammissibilità/illegittimità/inutilizzabilità del doc. 74 prodotto da Caio nel giudizio di prime cure avente ad oggetto corrispondenza privata intercorsa tra l'appellante ed il proprio difensore brasiliano, in quanto di provenienza illecita;
 5. Revocare l'assegno di mantenimento posto a carico dell'appellante e, in riforma dell'impugnata sentenza, porre a carico del signor Caio l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Tizietto, corrispondendo entro il giorno 5 di ogni mese alla signora la somma mensile di euro 600,00, o la maggior o minor somma ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente ex indici Istat, oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie;
 6. Revocare la condanna ex art. 709 ter c.p.c pronunciata nei confronti della signora Mevia ed il conseguente risarcimento del danno a carico dell'appellante;
 7. Revocare la condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in sentenza a carico dell'appellante per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto in accoglimento della richiesta di addebito di cui al punto 1) condannare Caio al pagamento delle medesime;
- IN VIA ISTRUTTORIA**

1. Ammettere i mezzi istruttori dedotti in atti e non ammessi da intendersi qui ritrascritti;
 2. Non ammettere i mezzi istruttori ex adverso dedotti e non ammessi;
 3. Nella denegata ipotesi di loro ammissione, in tutto o in parte, ammettere la signora Mevia alla prova contraria diretta ed indiretta, così come formulata in atti e con i testi ivi indicati.
- Con più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre nell'eventuale prosieguo del giudizio.
- In ogni caso con vittoria di spese e onorari per entrambi i gradi di giudizio.

CONCLUSIONI per parte appellata:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis così giudicare:

- in via preliminare, per i motivi esposti in narrativa, dichiararsi l'inammissibilità dell'Appello ex art. 348 bis c.p.c.;
- nel merito
- in via principale, respingersi l'impugnazione con conferma della sentenza n. .../2017;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle istanze avverse di riforma della sentenza impugnata circa il collocamento del minore, respingere ogni pretesa economica dell'appellante in punto mantenimento del minore;

- *in via incidentale, riformarsi la sentenza disponendo la condanna ex art. 96 c.p.c. della controparte per i motivi esposti;*
- *condannare l'appellata alla rifusione delle spese come per legge;*
- *rigettare le produzioni documentali avverse poiché, quanto al docc. 40 e 42 sono tardive;*
- *doc. 43 è uno stralcio e non riporta integralmente gli scambi di email tra le parti, oltre che non essere munito di traduzione;*
- *doc. 46 non è munito di traduzione;*
- *in via istruttoria:*
 - *rigettare le istanze istruttorie tardivamente formulate, anche nel giudizio di primo grado e pertanto in ogni caso inammissibili;*
 - *ammettere le istanze istruttorie già proposte in primo grado da questa difesa, da intendersi qui integralmente ritrascritte.*

In data 21.03.2022 depositata memoria di costituzione di nuovo legale per il sig. Caio, con rassegna nuove conclusioni:

“CHIEDE

Che l'Ecc.ma CORTE d'APPELLO, contrariis reiectis, Voglia integralmente accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

NEL MERITO:

In via principale: *Rigettare l'impugnazione avversaria con conferma integrale della sentenza del Tribunale di MILANO n.5336/2017 del 15.03.2017;*

In via subordinata: *Nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze avversarie di riforma della sentenza impugnata circa il collocamento del figlio minore, respingere ogni richiesta economica dell'appellante in punto mantenimento del minore;*

In via incidentale: *Riformare la sentenza del Tribunale di MILANO n.... /2017 del 15.03.2017 disponendo la condanna ex art.96 c.p.c. dell'appellante in via principale;*

IN VIA ISTRUTTORIA:

1): Rigettare le istanze istruttorie formulate tardivamente dall'appellante, anche quelle proposte nel giudizio di primo grado, e, per l'effetto, dichiarare le medesime inammissibili;

2): Ammettere le istanze istruttorie già proposte nel giudizio di primo grado dal convenuto principale, da intendersi qui integralmente trascritte;

3): Rigettare le produzioni documentali avversarie dal documento sub 40) al sub 46), in quanto: i documenti sub 40) e sub 42) sono stati prodotti tardivamente; il documento sub 43) è uno stralcio che non riporta integralmente gli scambi di mail tra le parti e non è munito di traduzione; il documento sub 46) non è munito di traduzione;

IN OGNI CASO: *Condannare l'appellante in via principale alla refusione delle spese di lite come per legge.”*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 5336/2017 in data 15/3/2017 il Tribunale di Milano ha dichiarato la ¹ separazione personale MEVIA e CAIO ai sensi dell'art. 151 1^a comma cc. Il Giudice di prime cure, valutate le risultanze dell'istruttoria documentale nell'ambito dell'accertata conflittualità fra i coniugi e riconosciuta la giurisdizione del Tribunale di Milano ex art. 3 Reg. CE 2201/2003 poiché i coniugi (entrambi con cittadinanza brasiliana ed italiana) ed il bambino, al momento dell'instaurazione del giudizio, avevano la residenza in Italia (a Milano) e ritenuta l'applicazione dell'art. 8 Reg. CE 2201/2003 (residenza abituale del minore) risultando Tizietto essere stato trasferito dalla madre in Brasile senza il consenso paterno, ha ritenuto infondata la domanda di addebito formulata dalla moglie, ha

¹ "1) Dichiaro la separazione personale dei coniugi Mevia e Caio, che hanno contratto matrimonio in San Paolo (Brasile) il 21.1.2006 (atto trascritto presso i registri dell'ufficio stato civile del Comune di Milano - anno ...6, n. ...reg. 7, parte II, serie C/1);

2) Rigetta la domanda di addebito della separazione al marito, formulata dalla ricorrente;

3) Conferma l'affidamento del figlio minore Tizietto, nato a ...il..., in via esclusiva al padre, Caio, con collocamento e residenza anagrafica presso quest'ultimo, disponendo che anche le decisioni di maggior interesse per il minore - relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale - potranno essere assunte dal padre in via esclusiva;

4) Conferma l'ordine alla madre Mevia di riconsegnare immediatamente il minore Tizietto al padre e di consegnare i documenti del figlio, validi per l'espatrio (carta di identità e passaporto), al Servizio Sociale del Comune di Milano, che provvederà a consegnarli al padre;

5) Dichiaro ex art. 330 c.c. Mevia decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore Tizietto;

6) Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Milano prendano in carico il nucleo familiare e, in collaborazione con l'ATS competente, eseguano i seguenti incarichi, all'atto del rientro del minore Tizietto in Italia:

I) ritirare i documenti del minore validi per l'espatrio consegnarli al convenuto Caio;

II) regolare gli incontri madre-figlio, inizialmente in Spazio Neutro e con modalità osservate, comunque secondo le modalità e i tempi stimati necessari nell'interesse del minore, a cui sarà offerto ogni opportuno supporto e sostegno e saranno comunque garantiti ampi spazi di incontro con la madre;

III) avviare ogni opportuno percorso di sostegno psicologico in favore del minore;

IV) offrire al padre ogni opportuno percorso di sostegno alla genitorialità;

V) mantenere uno stretto monitoraggio sulle condizioni del minore;

VI) valutare, all'atto del rientro del minore in Italia, il più idoneo collocamento di Tizietto, anche per favorire la ricostruzione del rapporto padre-figlio;

7) Assegna l'immobile sito in Milano, via Monte Palombino 17, a Caio, in qualità di genitore affidatario del figlio minore;

8) Pone a carico della ricorrente, quale contributo per il mantenimento del figlio minore, la somma onnicomprensiva di € 200,00 mensili, importo da versarsi al convenuto, dal momento in cui il minore verrà riconsegnato al padre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT (prima rivalutazione aprile 2018);

9) Condanna ex art. 709 ter c.p.c Mevia: - al risarcimento in favore del figlio Tizietto dei danni arrecati a quest'ultimo, quantificati in euro 10.000,00 in moneta attuale, oltre ad interessi legali dalla sentenza al saldo; - al risarcimento in favore del coniuge Caio dei danni arrecati a quest'ultimo, quantificati in ulteriori euro 10.000,00, in moneta attuale, oltre ad interessi legali dalla sentenza al saldo;

10) Rigetta la domanda di condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c. formulata dal convenuto;

11) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, limitatamente al capo 1, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, compresa l'annotazione relativa allo scioglimento della comunione dei beni;

12) Pone a carico della ricorrente Mevia le spese processuali sostenute dal convenuto, spese che liquida in complessivi euro 6.500,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e c.p.a.

confermato l'affido del minore Tizietto (nato il...) in via esclusiva al padre con collocamento e residenza anagrafica presso quest'ultimo, disponendo che anche le decisioni di maggior interesse per il minore (relative all'istruzione, educazione, alla salute e alla scelta della residenza anagrafica) potessero essere assunte in via esclusiva dal padre, ha confermato l'ordine alla madre di riconsegnare immediatamente il minore all'altro genitore con i relativi documenti validi per l'espatrio, ha dichiarato la madre decaduta dalla responsabilità genitoriale, ha delegato ai Servizi Sociali del Comune di Milano una serie di incombenzi da eseguirsi all'atto del rientro in Italia del bambino (sostegno psicologico al minore, sostegno alla genitorialità per il padre, disciplina incontri protetti con la madre), ha assegnato l'ex casa familiare al padre quale genitore collocatario, ha posto a carico della madre l'assegno perequativo di € 200,00 mensili rivalutabili, ha condannato ex art. 709 ter cpc la madre al risarcimento in favore del figlio dei danni arrecati e quelli cagionati all'altro genitore oltre interessi dalla pronuncia al saldo, ha rigettato la domanda ex art. 96 cpc formulata dal marito e ha condannato la MEVIA al pagamento delle spese di lite.

2. Con ricorso in data 9.11.17 la MEVIA ha proposto appello chiedendo la riforma di tutti i capi della sentenza impugnata. Con comparsa il 22.12.18 si è costituito Caio contestando la pretesa avversaria di cui ha chiesto il rigetto. In vista dell'udienza di discussione la difesa dell'appellante ha prodotto copia autentica con traduzione giurata della sentenza del Tribunale Federale di San Paolo in data 14/11/2017 emessa a definizione della procedura n. 0009297-20.2015.403.6100 (doc. n. 47).² All'udienza 15.1.20 le parti hanno dato atto che avanti all'A.G. brasiliana è ancora pendente il giudizio di II grado sull'appello avverso tale pronuncia. La difesa di parte appellante ha confermato che il bambino si trova ancora in Brasile, che è prossimo l'inizio della frequentazione della scuola elementare dopo l'avvenuto inserimento nella materna. L'appellato ha dichiarato di avere incontrato il figlio sul territorio brasiliano nel settembre 2018 e di comunicare quotidianamente con il minore via Skype.

Ha fornito indicazioni sulla sua attuale situazione abitativa, su quella della nuova compagna e dei figli nati dalla loro unione, ha riferito essere sua intenzione andare a vivere da solo con Tizietto nell'immobile assegnato, una volta ottenuta l'abitabilità e terminata la ristrutturazione, ha confermato di provvedere al pagamento del mutuo dell'immobile anche per la quota di spettanza della moglie. All'esito della discussione, la difesa di parte appellante ha manifestato l'opportunità di attendere la conclusione del giudizio di II grado pendente avanti all'A.G. della Repubblica Federativa del Brasile e,

² 4) Il giudizio era stato promosso dall'UNIONE FEDERALE contro Mevia ai sensi dell'art. 109 comma I e III della Costituzione Federale e della Convenzione dell'Aja era volto ad accertare se la restituzione del piccolo Tizietto al paese di origine (Italia quale Stato ove aveva l'abituale residenza al momento del trasferimento in Brasile) fosse dovuta o meno. Con tale pronuncia l'A.G. straniera non ha riconosciuto l'obbligatorietà per la Repubblica Federativa del Brasile (luogo ove il minore si trova dall'inizio del giugno del 2014 con la madre residente come in epigrafe trascritto) di far rientrare il bambino in Italia ritenendo operativa l'eccezione di cui all'art. 13 lett. b) della Convenzione dell'Aja e, sulla base del complesso delle prove (tentativo di conciliazione, perizia psicologica e ulteriore documentazione prodotta dalla convenuta Mevia), ha concluso che "quindi, da quanto su esposto, si conclude che caso avvenga il rientro del bambino, egli rimarrà soggetto a pericoli di ordine fisica e psicologica ed in situazione intollerabile. È configurabile l'ipotesi dell'art. 13 lett. b) della Convenzione dell'Aja. Non esiste quindi l'obbligatorietà di far rientrare il bambino".

comunque, ha insistito per l'accoglimento dei motivi di appello opponendosi alle eccezioni preliminari e di merito di controparte nonché ai motivi proposti in via incidentale. La difesa di parte appellata si è opposta alla richiesta di produzione dei documenti da n. 40 a 46 e ha insistito per la conferma della sentenza impugnata. Il P.G. ha concluso per il rigetto dell'appello.

3. Con ordinanza 15.1.20³ la Corte provvedendo in via provvisoria ha così disposto: *“a) rigetta l’eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis cpc sollevata da parte appellata; b) autorizza parte appellante alla produzione dei documenti in motivazione indicati e rigetta le ulteriori istanze istruttorie; c) dispone che parte appellante depositi entro una settimana dalla sotto indicata udienza copia autentica del provvedimento definitivo del giudizio di II grado pendente avanti all’A.G. della Repubblica Federativa del Brasile con traduzione giurata; d) dispone che le parti entro una settimana dalla sotto indicata udienza integrino la produzione della documentazione fiscale per l’anno di imposta 2018 e per l’anno di imposta 2019”*⁴.

³ 1) “preliminarmente rileva l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità dell’appello principale ex art. 348 bis cpc, formulata dell’appellato, trattandosi di giudizio che rientra nell’ipotesi di cui al comma II lett. a) con rinvio all’art. 70, comma I, n. 2 cpc ed autorizza la produzione dei documenti di parte appellante n. 41 (requisitoria del Procuratore della Repubblica di San Paolo), n. 47 (sentenza del Tribunale Federale di San Paolo), n. 48 (redditi aggiornati percepiti dall’appellante in Brasile) poiché di formazione successiva al deposito della sentenza impugnata ed oggettivamente rilevanti ai fini della decisione. Con riguardo alle ulteriori istanze istruttorie richiama la motivazione dell’ordinanza riservata resa all’esito dell’udienza del 25/6/2016 dal Tribunale di Milano (e confermata alla pag. 9 della sentenza impugnata) ritenendo superflua l’ulteriore attività istruttoria sollecitata. Evidenzia, comunque, che l’appellante in primo grado non ha depositato memorie ex art. 183 VI comma n. 2 cpc, che con il ricorso introduttivo del giudizio e nella memoria dei nuovi difensori datata 27/10/2015 si era limitata a formulare una riserva di futura capitolazione delle circostanze e che, infine, con memoria ex art. 183 VI comma n. 3 ha dedotto tre capitoli di prova su fatti dedotti genericamente per l’assenza di specifiche circostanze temporali necessarie per apprezzarne la rilevanza ai fini del decidere. La richiesta di indagini a mezzo di Polizia Tributaria è inammissibile poiché formulata genericamente ed in termini meramente esplorativi. La Corte, come osservato da parte appellante, reputa necessario accertare se sia intervenuta pronuncia definitiva dell’A.G. federale brasiliana (quale Stato richiesto) sull’obbligatorietà o meno del rientro di Tizietto in Italia in base alle disposizioni della Convenzione dell’Aja, applicabile nelle relazioni tra Italia e Repubblica Federativa del Brasile in quanto rettificata da entrambi gli Stati. Se è vero che l’ordine di ritorno o il suo rifiuto da parte dell’A.G. brasiliana non incide astrattamente sul regime legale di affidamento/collocamento del minore tuttavia non possono ignorare le parti che trattasi di decisione che - verificati gli standard minimi di tutela nei confronti del padre che risulterebbe “essere stato ammesso come assistente della parte richiedente” (attore Unione Federale) – non può essere ignorata dalla Corte, chiamata a garantire l’interesse del minore nella sua declinazione concreta. La complessa vicenda per cui si procede non solo esclude automatismi ma impone un attento esame delle attuali condizioni del bambino anche in ordine ai rischi, in ipotesi di rientro, a cui sarebbe esposto e che la pronuncia di rifiuto emessa dal Tribunale Federale di San Paolo ha inteso evidenziare come effettivi.

⁴ Procedimento per il rimpatrio del minore ex Convenzione Aja 1980 pendente avanti al Tribunale Brasiliano La sentenza di primo grado, infatti, è stata emessa solo in data 14 novembre 2017, ben TRE ANNI E MEZZO DOPO LA DENUNCIA della sottrazione all’Autorità Centrale (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado) ed ha disposto un provvedimento di diniego del rimpatrio ex art. 13 b Convenzione de l’Aja del 1980, riconoscendo l’illiceità del trasferimento di Tizietto. Il Tribunale Brasiliano ha giustificato il diniego di rimpatrio sulla base della circostanza, non provata, che il padre sarebbe stato violento ed aggressivo con la madre e che pertanto in caso di rientro in Italia il piccolo verrebbe sottoposto a pericoli

4. All'udienza del 12.1.22 l'appellato ha dichiarato che la decisione della Corte di Appello brasiliana ha deciso in punto applicabilità dell'art 13 comma II della Convenzione dell'Aja senza che al momento fosse possibile depositarne il testo e la traduzione giurata; la Corte ha disposto un rinvio per l'acquisizione della copia giurata della sentenza.

5. In data 24.01.2022 la difesa del sig. Caio presentava revoca di mandato e conseguente istanza di liquidazione delle spese, il Caio è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato in data 12.07.2018.

6. In data 24.2.2022 la difesa della sig.ra Mevia ha prodotto la sentenza della Corte Regionale Federale di Appello di San Paolo in Brasile a seguito del ricorso presentato dal sig. Caio e dal Procuratore di Stato. La sentenza ha rigettato il ricorso, estinto il procedimento, ritenendo infondati i motivi di appello proposti dalle parti nel merito e condannato alle spese il ricorrente

7. All'udienza del 6.4.22 la causa è stata trattenuta in decisione acquisita la sentenza della Corte di Appello Regionale di San Paolo Brasile che ha respinto il ricorso sul presupposto che, nella specie tenuto conto della avvenuta integrazione del minore in Brasile, ricorra una delle ipotesi di esclusione dalla applicabilità della Convenzione dell'Aja.⁵

L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.

1 QUANTO ALLA ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ

Preliminarmente va affermata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 348 bis cpc, formulata dell'appellato, trattandosi di giudizio

fisici o psichici o ad una situazione intollerabile decisione fondata sulle sole dichiarazioni della signora Mevia, la quale, avrebbe dichiarato che il marito in costanza di matrimonio sarebbe stato violento. La decisione sul rimpatrio è stata in ogni caso appellata dal signor Caio.

⁵ La pronuncia evidenzia che la Convenzione indica inoltre eccezioni che autorizzano il diniego alla domanda di restituzione del bimbo, a prescindere dal tempo di permanenza nello Stato convenuto, secondo quanto previsto negli articoli 12 e 13. Quindi sorgono le ipotesi in cui il minore già si trovi inserito nel nuovo ambiente o quando il ritorno al paese d'origine si presenta dannoso per altri motivi gravi, è possibile che la domanda del ritorno immediato del bimbo non venga approvata, prima o dopo scaduto il termine di un anno di cui all'articolo 12 della Convenzione. La costatazione dell'eccezione (art. 13, lettera "b", della Convenzione dell'Aia) che respinge/ allontana l'illegalità della condotta della madre, è stata caratterizzata dalla valutazione dell'insieme delle prove presentate sugli atti, in particolare, dalle valutazioni psicologiche dei minorenni coinvolti. Vi sono agli atti chiare evidenze che il minorenne si trova completamente inserito nel suo nuovo ambiente. Come si può dedurre dai documenti allegati ai fogli 391/402, il minorenne vive con la madre ed i nonni materni, in una casa adeguata ai suoi bisogni ed è regolarmente iscritto all'asilo "Iardim Sõa Paulo" (fogli 406/407), e si dichiara che lan è un bambino partecipativo, interagisce molto bene con i compagni e insegnanti, rispetta le regole, molto disciplinato e dimostra di avere grande capacità organizzativa. La sentenza rigetta il ricorso, estingue il procedimento, ritenendo infondati i motivi di appello proposti dalle parti nel merito e condanna alle spese il ricorrente: "Visti e riportati questi atti nei quali le parti sono di cui sopra, la Seconda Classe ha deciso all'unanimità, di respingere i ricorsi, con aumento degli onorari, d'accordo con i termini del rapporto e voto che passano a fare parte integrante del presente giudicato".

che rientra nell'ipotesi di cui al comma II lett. a) con rinvio all'art. 70, comma I, n. 2 cpc. Nel merito va confermata integralmente la sentenza di primo grado.

2 QUANTO ALLA DOMANDA DI ADDEBITO

È infondato il motivo di appello con cui l'appellante censura la decisione per avere il primo giudice escluso la configurabilità dell'addebito a carico del marito: le ragioni poste a fondamento della censura sono del tutto generiche prive del benché minimo principio di allegazione: il rifiuto a comparire avanti al Presidente, quando la sua presenza personale era richiesta, l'omissione del deposito di memorie istruttoria (pur avendo formulato istanza di addebito della separazione – non proponendo mezzi istruttori a supporto della domanda formulata) caratterizzano la lacunosità della pretesa della appellante. Né risulta provato che l'allontanamento del marito dal nucleo familiare e la relazione extraconiugale intrattenuta dall'odierno appellato (anno 2013) abbiano avuto incidenza sulla rottura del vincolo coniugale già in crisi da tempo come indicato dalla stessa appellante la quale, negli atti difensivi, aveva prospettato che già dal 2012 la relazione coniugale era stata caratterizzata da violente liti. In ogni caso nella specie manca la prova che la parte onerata non ha fornito (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018; Cass. Civ., Sez. I, ord. 28 ottobre 2021 n. 30497). Il motivo è infondato e va respinto.

3 QUANTO AL REGIME DI AFFIDO

È infondato il motivo di appello che attiene al regime di affido del minore. È pacifico in causa che la madre ha sottratto il minore contro la volontà del padre portandolo con sé in Brasile (cfr sentenza penale in data 21 luglio 2017 di condanna della signora Mevia per il reato di sottrazione internazionale di minore (sent. n. .../17 del 12.7.2017 – doc. b)). Caio, trascorsi oltre quattro anni dalla sottrazione posta in essere dalla madre, non riesce ad avere una regolare frequentazione con il figlio e non è riuscito ad ottenere giustizia per sé e soprattutto per il piccolo Tizietto. Pertanto, vanno pienamente condivise le considerazioni svolte dal giudice di prime cure in quanto quella individuata integra la modalità che meglio tutela in astratto il diritto del minore alla bigenitorialità, in concreto frustrata dalla condotta della madre. Il motivo è infondato e va respinto.

4 QUANTO ALLA PRONUNCIA DI DECADENZA

È infondato il motivo che attiene alla pronuncia di decadenza della appellante dalla responsabilità genitoriale, in quanto la madre, mediante la sottrazione ed il trasferimento in Brasile, ha tenuto una condotta pregiudizievole per il minore impedendo di fatto al padre di avere rapporti con il figlio e, data la distanza, recidendo in concreto, ogni rapporto tra loro. Al riguardo, occorre evidenziare che il diritto alla bigenitorialità disciplinato dalle norme codicistiche è, anzitutto, un diritto del minore prima ancora che dei genitori, nel senso che esso deve essere necessariamente da intendere secondo criteri e modalità concrete dirette a realizzare in primis il miglior interesse del minore. In astratto

l'accertamento della violazione del diritto del padre alla bigenitorialità, nonché la conseguente necessità di garantire l'attuazione del diritto, di per sé, non possono comportare automaticamente, ipso facto, la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale, trattandosi di misura estrema che recide ineluttabilmente ogni rapporto, giuridico, morale ed affettivo, con il figlio (cfr. Cassazione civile sez. I, 24/03/2022, n.9691). È vero quindi che non ogni comportamento ostativo comporta la decadenza dalla responsabilità genitoriale; è evidente, tuttavia, che nella specie la condotta materna ha assunto una consistenza, anche in termini temporali tali da sopprimere completamente i legami del figlio con il padre. Pertanto, si giustifica la misura adottata dal primo giudice proprio in ragione della condotta materna contraria in modo irreversibile all'interesse del minore alla bigenitorialità, e il motivo è infondato e va respinto.

5 QUANTO ALLA ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE

La Corte condivide le valutazioni del primo giudice in punto assegnazione al padre della casa familiare l'immobile di Milano via..., indicato dai coniugi come parte del progetto condiviso di adibirlo a domicilio familiare, ultimati i lavori di ristrutturazione essendo il marito, indicato quale genitore prevalentemente collocatario sul territorio nazionale. (Cass. Civ., Sez. I, Ord., 31 marzo 2022, n. 10453). Il motivo è infondato e va respinto.

6 QUANTO ALL'OBBLIGO DI CONTRIBUIRE AL MANTENIMENTO DEL MINORE

La valutazione comparativa della condizione dei genitori e la considerazione che il padre dal rientro del bambino in Italia sarebbe onerato di tutti gli oneri di accudimento quotidiano imponevano - sulla base dei criteri di cui all'art. 337 ter cc - la previsione a carico della madre di un assegno perequativo rivalutabile, contributo determinato in forma onnicomprensiva onde agevolare i rapporti fra i genitori. Il motivo è infondato e va respinto.

7 QUANTO ALLA CONDANNA EX ART 709 CPC

È infondato il motivo che attiene alla condanna ex art 709 cpc che discende alla inottemperanza della madre all'ordine del GI di ricondurre in Italia il minore. La Corte condivide le valutazioni del giudice di prime cure laddove ha ravvisato la fondatezza delle domande risarcitorie ex art. 709 cpc atteso che la madre aveva adottato una decisione unilaterale di trasferimento del bambino in altro continente senza attendere l'autorizzazione del Tribunale di Milano, che ella stessa aveva adito e richiesto, e nel prosieguo aveva mantenuto condotte contrarie alle prescrizioni date dalla A.G. italiana, pur nella consapevolezza che con tali scelte avrebbe privato il minore del rapporto con il padre (e con i fratellini nati dall'unione con la nuova compagna). Dette condotte nel complesso considerate sono gravemente pregiudizievoli per una serena crescita del figlio ed ostative al concreto esercizio da parte del padre della responsabilità genitoriale. In tal

senso si è costantemente pronunciata la giurisprudenza di legittimità secondo cui secondo cui le misure sanzionatorie previste dall'art. 709-ter c.p.c. e, in particolare, la condanna al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, sono suscettibili di essere applicate nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze e di atti *"che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento"*; esse, tuttavia, non presuppongono l'accertamento in concreto di un pregiudizio subito dal minore, poiché l'uso della congiunzione disgiuntiva "od" evidenzia che l'aver ostacolato il corretto svolgimento delle prescrizioni giudiziali è un fatto che giustifica di per sé l'irrogazione della condanna, coerentemente con la funzione deterrente e sanzionatoria intrinseca alla norma richiamata. (Sez. 1 - ,Ordinanza n. 16980 del 27/06/2018). Il motivo è infondato e va respinto. Il motivo pertanto è infondato e va respinto.

8. QUANTO AL REGIME DELLE SPESE

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va altresì dato atto della sussistenza dei presupposti di legge perché l'odierna appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, secondo il disposto dell'art. 13 co 1 quater DPR 115/2002 a norma del quale: *"Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso."*

9. QUANTO ALLA CONDANNA EX ART 96 CPC

Va accolta, ad avviso della Corte, la domanda ex art 96 comma 3 cpc avanzata dall'appellato. Tale disposizione di spiccata natura sanzionatoria è correlata ad una finalità deflattiva e sulla base di una lettura costituzionalmente orientata deve essere interpretata nel senso di scoraggiare qualunque iniziativa che non abbia ragion d'essere, anche a fronte del principio della ragionevole durata del processo. (cfr .Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 27623 del 21/11/2017 (SSUU - , Sentenza n. 22405 del 13/09/2018). *La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflative del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente).* È fondata nella specie la domanda di condanna della appellante ex art 96 cpc avanzata dall'appellato tenuto conto del comportamento dilatorio della appellante, sintomatico di un uso strumentale del processo. Passando alla valutazione equitativa del danno dovranno considerarsi i seguenti elementi: valore della controversia, durata del procedimento gravità della condotta di abuso del processo e relativa incidenza sulla durata del procedimento e sul diritto alla ragionevole durata del

processo (Cass. civ.17902/2010, Cass. Civ 17532/2011) si ritiene equo determinare in misura pari al 20% delle spese legali per ogni anno di durata del processo (5) (cfr. Corte Cost 18 luglio 2013 n 204).

Pertanto, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa l'appello è infondato e va respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa definitivamente pronunciando sull'appello proposto da MEVIA avverso la sentenza n. .../2017 emessa in data 12/05/2017 nei confronti di CAIO , ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:

- I. **RESPINGE** l'appello
- II. **CONDANNA** l'appellante MEVIA a rifondere in favore dell'appellato CAIO, e spese del grado che liquida in euro 1500 da disporsi in favore dello Stato ex art 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
- III. **CONDANNA** l'appellante MEVIA ex art 96 cpc a rifondere in favore dell'appellato CAIO, l'importo di euro 1500, ex art 96 comma 3 cpc oltre interessi e rivalutazione come per legge
- IV. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio, in data 6/04/2022.

Il Presidente Rel.
Anna Maria Pizzi